

0132. Mancanza dell'atto di celebrazione.

Art.132. Mancanza dell'atto di celebrazione.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016](#)

Motivazione "per relationem" - Richiamo a precedenti giurisprudenziali - Puntuale riferimento al precedente - Necessità - Fondamento. In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it

0132. Mancanza dell'atto di celebrazione.

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

C.C.

CC

132

mancanza

atto

celebrazione